SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero della sanità

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrolibero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Vincenzino Aiello;

Considerato che, il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del Sig. Vincenzino Aiello.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Vincenzino Aiello è stato eletto alla carica di consigliere della regione Calabria.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, al tempo vigente, il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza), con deliberazione n. 34 del 6 ottobre 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto, si ritiene che, ai sensi dell'art. 141 comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza).

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Gravere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Gravere (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Sicheri;

Considerato che, in data 13 ottobre 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gravere (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gravere (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del Sig. Giovanni Sicheri.

Il citato amministratore, in data 13 ottobre 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141 comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravere (Torino).

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Gavi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Gavi (Alessandria) ed il sindaco nella persona della dott.ssa Nicoletta Albano;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco, in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gavi (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gavi (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Nicoletta Albano.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, la dott.ssa Nicoletta Albano è stata eletta alla carica di consigliere della regione Piemonte.

In conseguenza della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, al tempo vigente, il sindaco del comune di Gavi, ha esercitato l'opzione per la carica di consigliere regionale, della quale il consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 16 del 15 ottobre 2000, con conseguente decadenza del medesimo amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141 comma 1, lettera *b),* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gavi (Alessandria).

Roma, 14 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca Priora, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rocca Priora (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che il citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rocca Priora (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Palomba è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rocca Priora (Roma) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e

da sedici consiglieri, si é venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico in data 12 ottobre 2000, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi al tempo disciplinata dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13357/3850/99/Gab. del 12 ottobre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca Priora (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione nel comune nella persona del dottor Claudio Palomba.

Roma, 17 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14959

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 novembre 2000.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000. (Ordinanza n. 3096).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa al territorio della regione Veneto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti lo stato di emergenza nella regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di novembre 2000;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive e il ripristino delle infrastrutture;

Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3095/2000 è così sostituito:

«4. Si intendono gravemente danneggiati i comuni i cui sindaci hanno adottato provvedimenti di somma urgenza e/o ordinanze contingibili e urgenti per fron-

teggiare situazioni di emergenza determinate da eventi alluvionali, da dissesti idrogeologici o da eventi atmosferici per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

2. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre sono rispettivamente assegnate alle regioni Liguria e Toscana le somme di lire 20 miliardi e 10 miliardi a valere sulle disponibilità, esercizio finanziario 2001, dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). Le regioni Liguria e Toscana sono autorizzate ad anticipare somme equivalenti allo scopo di dare immediata attuazione agli interventi di prima emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A15045

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2000.

Integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza in data 23 novembre 2000 per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nella seconda metà del mese di novembre 2000 anche il territorio della provincia autonoma di Bolzano è stato interessato dall'eccezionale ondata di maltempo;

Considerato che gli effetti distruttivi dell'evento calamitoso sono stati lo straripamento di corsi d'acqua, frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato, altresì, che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari urgenti;

Vista la richiesta della provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 novembre 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nel territorio della provincia autonoma di Bolzano colpita dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A15069

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fontenoce», in Parenti, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 14 dicembre 1999 con la quale la società Sila S.r.l. con sede in Parenti (Cosenza), via Venia, 15, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Silana» che sgorga dalla sorgente «Noce» nell'ambito della concessione mineraria «Sila» sita nel comune di Parenti (Cosenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Vista la nota in data 23 ottobre 2000 con la quale la società Sila S.r.l. ha chiesto di modificare la denominazione dell'acqua da «Silana» a «Fontenoce»;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fontenoce» che sgorga dalla sorgente «Noce» nell'ambito della concessione mineraria «Sila» sita nel comune di Parenti (Cosenza).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 novembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A14834

DECRETO 15 novembre 2000.

Modificazione del prezzo della specialità medicinale «Psorcutan». (Decreto A.I.C./UAC n. 128/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto del 1º febbraio 1993 con il quale la società Schering S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Psorcutan», nella confezione:

tubo da 30 g di pomata, A.I.C. n. 028254011 (in base 10) 0UY7TV (in base 32), classe A.

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 27 del 13 giugno 1996 con il quale la società Schering S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Psorcutan», nella confezione:

tubo da 30 g di crema, A.I.C. n. 028254023 (in base 10) 0UY7U7 (in base 32), classe C.

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 74 del 16 gennaio 1997 con il quale la società Schering S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Psorcutan» nella confezione:

lozione 0,005% 30 ml, A.I.C. n. 028254047 (in base 10) 0UY7UZ (in base 32), classe C.

Visto il decreto di riclassificazione del 14 maggio 1999 con il quale la specialità «Psorcutan» è stata riclassificata come segue:

tubo da 30 g di crema, A.I.C. n. 028254023 (in base 10) 0UY7U7 (in base 32), classe A al prezzo al pubblico di L. 27.800 IVA compresa.

Visto il decreto di classificazione n. 94 del 2 novembre 1999 con il quale la specialità è stata classificata ai sensi dell'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, come segue:

lozione 0,005% 30 ml, A.I.C. n. 028254047 (in base 10) 0UY7UZ (in base 32), classe A, al prezzo al pubblico L. 29.100 valido fino al 30 giugno 2000;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate sia con procedura nazionale che di mutuo riconoscimento;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 comma 7;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 7/8 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale PSORCUTAN è modificato come segue:

lozione 0,005% 30 ml, A.I.C. n. 028254047 (in base 10), 0UY7UZ (in base 32);

tubo da 30 g di pomata, A.I.C. n. 028254011 (in base 10), 0UY7TV (in base 32);

tubo da 30 g di crema, A.I.C. n. 028254023 (in base 10), 0UY7U7 (in base 32), classe A.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 18.480 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 30.500 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C. Schering S.p.a., via Mancinelli, 11 - Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14963

DECRETO 15 novembre 2000.

Modificazione del prezzo della specialità medicinale per uso umano «Omnic». (Decreto A.I.C./UAC n. 133/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 47 del 22 agosto 1996 con il quale la società Yamanouchi Pharma S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Omnic» nella confezione:

20 cps a rilascio controllato 0,4 mg, A.I.C. n. 032647024/M (in base 10) - 0Z49VJ (in base 32);

Visto il decreto di classificazione n. 2 del 26 novembre 1996 con il quale la specialità OMNIC è stata classificata come segue:

20 cps a rilascio controllato 0,4 mg, A.I.C. n. 032647024/M (in base 10) - 0Z49VJ (in base 32), classe B al prezzo di L. 42.000;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 7/8 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale OMNIC è modificato come segue:

20 cps a rilascio controllato 0,4 mg, A.I.C. n. 032647024/M (in base 10) - 0Z49VJ (in base 32).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.270 (ex factory IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 45.000 (IVA inclusa), classe B.

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C. Yamanouchi Pharma S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14964

DECRETO 15 novembre 2000.

Modificazione del prezzo della specialità medicinale per uso umano «Pradif». (Decreto A.I.C./UAC n. 134/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 49 del 27 agosto 1996 con il quale la Boehringer Ingelheim International GmbH, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale PRADIF nella confezione:

20 cps a rilascio controllato 0,4 mg, A.I.C. n. 030106013/M (in base 10) - 0WQSDX (in base 32);

Visto il decreto di classificazione n. 1 del 26 novembre 1996 con il quale la specialità «Pradif »è stata classificata come segue:

20 cps a rilascio controllato 0,4 mg, A.I.C. n. 030106013/M (in base 10) - 0WQSDX (in base 32), classe B al prezzo di L. 42.000;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la modifica del prezzo delle confezioni autorizzate;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 7/8 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale PRADIF è modificato come segue:

20 cps a rilascio controllato 0,4 mg, A.I.C. n. 030106013/M (in base 10) - 0WQSDX (in base 32).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.270 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 45.000 (IVA inclusa), classe B.

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2001.

Titolare A.I.C. Boehringer Ingelheim International GmbH.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14965

DECRETO 15 novembre 2000.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Normosang». (Decreto A.I.C./UAC n. 135/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto del 23 novembre 1999 con il quale la Orphan Europe Sarl è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Normosang» con le specificazioni di seguito indicate:

«Normosang», concentrato per soluzione per infusione endovenosa 25 mg/ml 4 fiale 10 ml, A.I.C. n. 034543013/M (in base 10) - 10Y5F5 (in base 32), classe C, ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 7/8 novembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale NORMOSANG è classificata come segue:

concentrato per soluzione per infusione endovenosa 25 mg/ml 4 fiale 10 ml, A.I.C. n. 034543013/M (in base 10) - 10Y5F5 (in base 32), classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 3.365.200 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 4.411.128 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Orphan Europe Sarl.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 novembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A14966

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art.1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia dal 17 al 20 ottobre 2000, per inagibilità dovuta all'allagamento di alcuni locali in seguito alle piogge violente abbattutesi nel territorio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia dal 17 al 20 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A15070

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 novembre 2000.

Proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria alla partecipazione al concorso per il riconoscimento «Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» e del premio «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini» ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 12 luglio 2000, recante istituzione del riconoscimento «Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» e del premio «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini» da assegnarsi ai comuni italiani, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2000;

Visto l'art. 5, che prevede modalità per la presentazione dei progetti e delle iniziative ed in particolare il termine ivi stabilito per la presentazione da parte dei comuni della documentazione richiesta per la partecipazione;

Preso atto che a seguito dei recenti episodi alluvionali molti comuni interessati hanno segnalato la difficoltà ad inviare nel termine previsto la documentazione richiesta;

Considerato che obiettivo dell'iniziativa è proprio quello di consentire la maggiore partecipazione possibile da parte dei comuni italiani;

Ritenuto, quindi necessario fissare un nuovo termine per la presentazione dei progetti e delle iniziative;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 5 del decreto ministeriale in premessa per la presentazione della documentazione necessaria alla partecipazione al concorso per il riconoscimento «Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini» e del premio «Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini» è prorogato al 15 dicembre 2000 secondo le modalità appresso specificate.

La documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2000 dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 dicembre 2000 al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente - Progetto «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» c/o Istituto degli Innocenti - Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze.

Roma, 22 novembre 2000

p. *Il Ministro:* CALZOLAIO

00A14835

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 ottobre 2000.

Pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Riboli Pescara, unità di Tocco da Casauria. (Decreto n. 28977).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1994, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1994 relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 registrato alla Corte del conti il 23 novembre 1994, reg. 1, foglio n. 237;

Visti i decreti ministeriali n. 13665 del 24 novembre 1993, n. 15875 del 6 settembre 1994, n. 21857 dell'11 dicembre 1996, con i quali è stata autorizzata rispettivamente, per i periodi dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993, dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994 e dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui al già citato art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.r.l. Riboli Pescara, con sede ed unità in Tocco da Casauria - Pescara;

Vista l'istanza avanzata dal commissario giudiziale della S.r.l. Riboli Pescara, in data 22 maggio 1996, intesa ad ottenere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale autorizzato con i sopracitati decreti ministeriali, essendo la società ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 2 novembre 1995;

Visto il provvedimento del 20 dicembre 1996 n. 21871 con il quale la predetta istanza è stata respinta, ai sensi della circolare ministeriale n. 8 del 2 febbraio 1996;

Visto il provvedimento del 20 dicembre 1996, in quanto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, non è intervenuta nel corso del contratto di solidarietà ma a distanza di circa trenta mesi dalla stipula dello stesso;

Vista la nuova istanza di pagamento diretto presentata dall'ex commissario giudiziale, ora curatore fallimentare della società Riboli Pescara S.r.l, che, successivamente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, è stata dichiarata fallita in data 2 luglio 1998;

Viste le recenti sentenze giurisprudenziali sulla materia, che hanno previsto che il beneficio del pagamento diretto non deve essere vincolato ai soli eventi verificatisi nel periodo contrattuale, dal momento che si vanificherebbe l'autorizzazione intervenuta con il decreto di concessione della C.I.G.S.;

Considerato che, nella fattispecie in esame, la mancata concessione del pagamento diretto comporta un danno economico unicamente ai lavoratori, in quanto la società è stata, ormai, posta in fallimento;

Riesaminata l'istanza di pagamento diretto in questione, anche alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate l'istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., è autorizzato, nei confronti dei lavoratori interessati, a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale disposto con i decreti ministeriali:

n. 13665, del 24 novembre 1993, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993;

n. 15875 del 6 settembre 1994, per il periodo dal 1° novembre 1993, al 30 aprile 1994;

n. 21857 dell'11 dicembre 1996, per il periodo dal 1º maggio 1994 al 31 ottobre 1994 relativamente alla ditta S.r.l. Riboli Pescara, con sede legale in Tocco da Casauria (Pescara), unità produttive di cui ai sopracitati decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14842

DECRETO 16 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia, unità di Ascoli Piceno. (Decreto n. 28978).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1º giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia, con sede in Parma, unità di Ascoli Piceno, per un massimo di 28 unità lavorative per il periodo dal 31 luglio 2000 al 30 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 2000 con decorrenza 30 luglio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14843

DECRETO 16 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Vallepiana, unità di Giffoni Vallepiana. (Decreto n. 28979).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Metallurgica Vallepiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Vallepiana, con sede in Giffoni Vallepiana (Salerno), unità di Giffoni Vallepiana (Salerno), per un massimo di 36 unità lavorative per il periodo dal 3 luglio 2000 al 2 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 2000 con decorrenza 3 luglio 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio, previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14844

DECRETO 16 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Stefano, unità di Catania. (Decreto n. 28980).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società ditta Alfano Stefano, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 29 giugno 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 22 giugno 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, addetti ai servizi in appalto delle FF.SS. applicato a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità su un organico complessivo di n. 64 unità.

Considerato che in data 24 maggio 1999 la ditta individuale Alfano Stefano, con atto notarile n. 1124 rep., ha venduto il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione ed esecuzione dei servizi in appalto per conto delle FF.SS. alla S.r.l. Alfaservizi, con sede legale in

Bagheria (Palermo), con l'obbligo, per quest'ultima, di assumere, a decorrere dal 1° luglio 1999, tutto il personale utilizzato nella gestione di cui sopra, ivi compresi gli esuberi;

Preso atto che con accordo integrativo del 3 novembre 1999 la società ha dichiarato, in ragione delle motivazioni sopra esplicitate, cessato in ricorso al contratto di solidarietà in data 1° luglio 1999, atteso che da tale data le maestranze sono passate alle dipendenze della S.r.l. Alfaservizi;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Ritenuto di annullare e sostituire il predetto provvedimento del 4 ottobre 1999 n. 27112;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Stefano, con sede in Bagheria (Palermo), unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 27.50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità su un organico complessivo di n. 64 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, I.N.P.S., è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Stefano - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 4 ottobre 1999, n. 27112.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14845

DECRETO 16 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, unità di Messina e Palermo. (Decreto n. 28981).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società Ditta Alfano Vincenzo, inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 29 giugno 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 giugno 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° giugno 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti servizi appalti FF.SS. - applicato a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 161 unità, su un organico complessivo di n. 257 unità;

Considerato che in data 24 maggio 1999 la ditta individuale Alfano Vincenzo, con atto notarile n. 1124 rep., ha venduto il ramo d'azienda avente ad oggetto la gestione ed esecuzione dei servizi in appalto per conto delle FF.SS. alla S.r.l. Alfa Servizi con sede legale in

Bagheria (Palermo), con l'obbligo, per quest'ultima, di assumere, a decorrere dal 1° luglio 1999, tutto il personale utilizzato nella gestione di cui sopra, ivi compresi gli esuberi;

Preso atto che con accordo integrativo del 3 novembre 1999 la società ha dichiarato in ragione delle motivazioni sopra esplicitate, cessato in ricorso al contratto di solidarietà in data 1° luglio 1999 atteso che da tale data le maestranze sono passate alle dipendenze della Alfa Servizi;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Ritenuto di annullare e sostituire il predetto provvedimento del 4 ottobre 1999, n. 27110;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivationi in premessa esplicitate è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, con sede in Bagheria (Palermo), unità di Messina e Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 161 unità, su un organico complessivo di 257 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 4 ottobre 1999, n. 27110.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14846

DECRETO 16 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Molini di Stabia, unità di Castellammare di Stabia e uffici di Napoli. (Decreto n. 28982).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 95 del 9 febbraio 2000 pronunciata dal tribunale di Napoli che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Molini di Stabia;

Visto il decreto ministeriale datato 18 aprile 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 febbraio 2000, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione del trattamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di prorogare il trattamento di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Molini di Stabia, sede in Napoli, unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 44 unità lavorative, uffici in via Gianturco, 15 - Napoli, per un massimo di 3 unità lavorative è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 agosto 2000 al 9 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in

ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14847

DECRETO 16 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni ingegneria, unità di Napoli. (Decreto n. 28983).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter,* della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter,* della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1/2000 in data 1° marzo 2000, con la quale il tribunale di Perugia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fioroni ingegneria;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 7 aprile 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 12 aprile 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Viste le istanze presentate dal commissario giudiziale e dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 1° marzo 2000;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter,* della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni ingegneria, sede in Perugia, unità in Napoli, per un massimo di 39 unità lavorative, è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter,* della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° marzo 2000 al 6 aprile 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 7 aprile 2000 al 6 aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14848

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORALE 7 novembre 2000.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj ricadente nel comune di Menfi.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 ottobre 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 5008 del 7 gennaio 1995, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Visto il D.A. n. 5686 del 16 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Sicilia n. 20 del 17 aprile 1993 e i successivi DD.AA. di proroga del 29 marzo 1995 e del 7 aprile 1997, con cui la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj nel comune di Menfi è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminato il verbale n. 48 redatto nella seduta del 2 dicembre 1997 nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj nel territorio comunale di Menfi delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale stesso a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che il verbale del 2 dicembre 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Menfi dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1998 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Vista l'opposizione avanzata verso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, dalla società «Agricola Caparrina S.r.l.» spedita il 7 marzo 1998, con la quale l'opponente, proprietaria di una grande estensione di terreno ricadente all'interno della zona vincolata con il verbale di cui sopra è cenno, sostiene che il limite di inedificabilità nella fascia di terreni prospicienti il mare dall'ex torrente Cavarretto (ora orrido canale cementificato con regolare autorizzazione) al fiume Carboj presenta uno strano percorso soltanto nella zona Caparrina; infatti il limite è (casualmente) identico al confine di proprietà della partita catastale n. 8748 del comune di Menfi, mentre nelle zone immediatamente limitrofe segue le curve di livello e non i confini particellari;

Per quanto sopra detto la linea di demarcazione della zona di inedificabilità sembra più frutto di una semplicistica scelta di carattere topografico per individuare un territorio, che non una scelta dettata da una motivata presa visione delle peculiarità paesaggistiche e naturali del luogo. Pertanto viene auspicata una visita della commissione provinciale di Agrigento nei terreni di proprietà dell'opponente società Caparrina al fine di segnalare, nell'interesse primario del territorio e dell'ambiente, quali e quanti appezzamenti di terreno all'interno dell'azienda siano veramente meritevoli di tutela;

Viste le controdeduzioni della soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento prodotte con la nota n. 519 del 13 settembre 2000;

Ritenuto che l'opposizione sopra menzionata non è supportata da congrue e legittime motivazioni, in quanto il vincolo paesaggistico proposto non è di inedificabilità; esso lungi dal musealizzare un territorio è atto propeutico alla fase della pianificazione paesistica; costiuisce infatti contenuto obbligatorio del piano la disciplina delle porzioni territoriali sottoposte a tutela. D'altra parte il vincolo paesaggistico non preclude di per sè, qualsiasi attività edilizia, ma semplicemente comporta il controllo da parte della soprintendenza degli interventi che si intendono eseguire nell'area protetta. Quindi la legge n. 1497/1939 è uno strumento che serve a migliorare e non deprimere l'aspetto dei luoghi protetti. Attraverso la sua imposizione si pone esclusivamente la necessità della verifica della compatibilità

degli interessi privati alla trasformazione edificatoria con quelli pubblici della conservazione delle risorse estetico-ambientali del territorio;

Per quanto concerne poi l'auspicata visita della commissione provinciale di Agrigento all'interno dell'area di proprietà della opponente società «Agricola Caparrina S.r.l.», la soprintendenza afferma che è stato effettuato un sopralluogo in data 20 settembre 1997, così come si può evincere dal verbale n. 48 del 2 dicembre 1997;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 2 dicembre 1997, a supporto della proposta di salvaguardia paesaggistica e già evidenziate in occasione dell'adozione del vincolo di temporanea immodificabilità, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni e degrado irreversibili;

Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta D.A. n. 5686 del 16 marzo 1993 contestualmente al divieto di temporanea immodificabilità di quel medesimo territorio ai sensi dell'art. 5 legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Agrigento nel verbale della seduta del 2 dicembre 1997 e correttamente approfondite nelle planimetrie sub. «A», «B», «C», «D» ed «E» allegate al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale rivestita dai luoghi che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj ricadente nel territorio comunale di Menfi, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 2 dicembre 1997;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza BB.CC.AA., per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj in agro di Menfi descritta nel verbale n. 48 del 2 dicembre 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, delimitata nelle planimetrie sub. «A», «B», «C», «D» ed «E» allegate, che insieme al verbale formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 lettere *c)* e *d)* del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, unitamente alla copia del verbale redatto nella seduta del 2 dicembre 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ed alle planimetrie di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1, del testo unico n. 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vinicolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 7 novembre 2000

L'assessore: GRANATA

«B»

SOPRINTENDENZA AI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI
AGRIGENTO
REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE

«C»

SOPRINTENDENZA AI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI
AGRIGENTO
IL PRESIDENTE
REGIONE SICILIANA
Comune di
Vincolo Paesaggistico ex Legge 1497/39
Planimetria allegata al D.A. n.
del
L'ASSESSORE

«D»

«E»

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
REGIONE SICILIANA
Vincolo Paesaggistico ex Legge 1497/39
Planimetria allegata al D.A. n.
L'ASSESSORE
SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI AGRIGENTO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO

Verbale n. 48.

L'anno millenovecentonovantasette, alle ore 10,30 del giorno 2 del mese di dicembre, presso gli uffici della soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, siti in Villa Genuardi, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, giusta nota di convocazione n. 243 del 30 ottobre 1997, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Proposta di vincolo paesaggistico della fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj nel territorio comunale di Menfi;

2. Proposta di vincolo paesaggistico del «Serrone Cipollazzo» ricadenti nel territorio comunale di Menfi;

3. Varie.

Sono presenti, il Presidente, dott. Graziella Fiorentini, i componenti, prof. Giuseppe Gangemi e dott. Giuseppe Lo Pilato, il segretario, arch. Agostino Marrella. È presente altresì, l'arch. Calogero Carbone, invitato dal presidente, in qualità di direttore della sezione P.A.U.

Essendo presenti tutti i membri della Commissione, constatata la regolarità della seduta, si aprono i relativi lavori con la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Si premette che le aree in oggetto, risultano attualmente essere tutelate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, con DD.AA. numeri 5686 del 16 marzo 1993, 5563 del 23 febbraio 1993, ed una loro consistente porzione è, per una profondità di 300 metri dalla battigia, vincolata ai sensi della legge n. 431/1985.

Si dà lettura delle motivazioni che hanno determinato l'emissione, da parte dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, delle misure di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche del territorio costiero compreso tra la foce del torrente Cavarretto e la foce del fiume Carboj, visionando la cartografia allegata al D.A. n. 5686 del 16 marzo 1993, la relazione descrittiva dei luoghi, redatta, a suo tempo per la proposta d'immodificabilità temporanea, dalla sezione ai beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici, nonché la documentazione fotografica d'ufficio e quella eseguita durante il sopralluogo di questa commissione effettuato il 20 settembre 1997 ed infine la cartografia in scala 1:5.000.

La medesima procedura viene ripetuta per il territorio relativo alla c/da Cipollazzo, visionando la documentazione istruttoria ed il relativo D.A. n. 5563 del 23 febbraio 1993 con allegata cartografia.

Facendo seguito, dunque, alla precedente visita della commissione direttamente lungo l'intera fascia costiera dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj e presso l'area denominata «Serrone Cipollazzo» ricadenti nel territorio comunale di Menfi, considerato che sono largamente condivisibili, per la parte descrittiva delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche dei siti, le motivazioni che hanno determinato la formale dichiarazione di notevole interesse pubblico di quei territori, concordando con la necessità di garantirne le migliori condizioni di tutela, si ritiene di dover vincolare ai sensi della legge n. 1497/1939 la fascia costiera ricadente nei territorio comunale di Menfi secondo le perimetrazioni descritte nell'art. 2 dei citati decreti e segnate nelle cartografie riportate nelle rispettive Gazzette Ufficiali della regione siciliana.

Perimetro nel territorio comunale di Menfi.

1. Dalla foce del vallone Cavarretto, si sale sino al limite nord della particella 40 del foglio di mappa n. 94. Da questo punto si prosegue verso nord-est, inglobando per intero le particelle nn. 40, 39 e 17 del suddetto foglio di mappa n. 94. Si prosegue sempre verso est sul foglio di mappa n. 95, inglobando per intero le particelle nn. 34 e 46, fino ad incontrare il torrente Bertolino. Quindi, nel foglio n. 96, attraversando il suddetto torrente, si prosegue verso sud-est; seguendo superiormente il confine delle particelle n. 50 e n. 2 sino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle. Da questo punto, attraversando la linea ferrata, si prosegue sino ad incontrare il canale che divide la particella n. 84. Da qui si continua verso est lungo il suddetto canale sino ad incontrare la strada vicinale Lagano. Da questo punto si prosegue sempre in direzione sud, lungo la suddetta stradella fino ad intersecare la trazzera (al confine tra le particelle n. 70 e n. 113), per poi salire verso nord lungo la detta trazzera. Continuando poi sul foglio di mappa n. 99, e inglobando interamente le particelle nn. 54, 15, 14, 13, 12, 11, e 43, si prosegue lungo la trazzera che delimita superiormente le particelle nn. 58 e 59, e tagliando la particella n. 53, si incontra nuovamente la strada vicinale Lagano. Da qui si procede verso sud-est, percorrendo la detta vicinale, sino ad incontrare la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle, che si percorre sino all'incontro con il fiume Carboj. Da questo punto, in direzione sud, si costeggia l'alveo del fiume sino alla foce.

2. L'altra area, denominata «Serrone Cipollazzo», è come di seguito perimetrata. Partendo dalla dalla foce del vallone «foce Porto Palo», si sale sino ad incontrare

l'estremo punto superiore della particella n. 26, del foglio di mappa n. 77, da questo punto, percorrendo il limite superiore della detta particella, si prosegue lungo il confine nord della part. n. 37 sino ad incontrare il confine occidentale della particella 59, e, proseguendo in linea retta lungo tale confine verso nord-ovest, inclusa la particella n. 91, si raggiunge la strada provinciale Porto Palo. Da questo punto si prosegue in direzione nord-est sino ad incontrare il confine settentrionale della particella n. 22, che si include. Si prosegue lungo tale confine e, costeggiando il limite nord delle particelle nn. 7, 9, 12, 35, 95, 18 e 53 del foglio di mappa n. 83, si raggiunge la regia trazzera Maragani. Da questo punto si scende, percorrendo detta trazzera, verso sud sino al mare.

(Omissis).

Il presidente: FIORENTINI

Il segretario: MARRELLA

I componenti: GANGEMI-LO PILATO

00A14907

LIBERA UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 13 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Libera università degli studi di Urbino emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Veduta la delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 21 settembre 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni rispettivamente del 29 e 30 settembre 1999, relativa all'istituzione, presso la predetta facoltà, del corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche, con contestuale disattivazione del corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Veduto il parere favorevole all'istituzione del corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Urbino, espresso dal comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane nella riunione del 24 maggio 2000;

Veduto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Università degli studi di Urbino in ordine alla trasformazione del predetto corso di diploma universitario;

Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitari nazionale espresso nell'adunanza del 12 ottobre 2000 e trasmesso a questa Università con lettera ministeriale del 24 ottobre 2000, prot. n. 1811;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Urbino, a partire dall'anno accademico 2000/2001, è istituito il corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche, con contestuale disattivazione del corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nel testo sotto indicato:

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche

1. La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali istituisce il corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche.

Tale diploma ha lo scopo di fornire conoscenze teorico-pratiche sulle tecniche di analisi e forma addetti con preparazione a livello universitario capaci di eseguire analisi di laboratorio di liquidi, plasmi e tessuti di natura biologica, utilizzando tecniche chimiche e biologiche anche strumentali.

Nell'ambito di tali attività esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalla direttiva n. 89/48/CEE del consiglio del 21 dicembre 1988.

2. La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni; il corso può essere articolato in indirizzi.

3. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono da considerarsi affini i corsi di laurea in scienze biologiche e chimica.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma in analisi chimico-biologiche sono

esercitate da consigli di facoltà, che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma, nei casi in cui questo è costituito.

5. Il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento delle strutture didattiche debbono attenersi, per quanto concerne il diploma in analisi chimico-biologiche, alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende quaranta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non più di tre unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

7. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive trentadue unità didattiche e non più di 17 esami. Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

8. Il regolamento didattico di Ateneo dovrà prevedere, nel triennio un totale di trentadue unità didattiche. Di queste, diciassette comuni a tutti gli studenti, dovranno essere distribuite rispettando i seguenti vincoli:

A) Area propedeutica:

a) sub area matematica: due unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: istituzioni di matematiche, laboratorio di programmazione e calcolo, metodi matematici e statistici, statistica applicata alle scienze biologiche;

b) sub area fisica: due unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: fisica, laboratorio di fisica, fisica sperimentale.

B) Area chimica:

quattro unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica, chimica organica.

C) Area biologica:

cinque unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: citologia e istologia, citochimica e istochimica, fisiologia generale, genetica, microbiologia generale, patologia cellulare, citopatologia.

D) Area biomolecolare:

quattro unità didattiche dovranno essere scelte all'interno delle seguenti discipline: biologia molecolare, chimica biologica, biochimica cellulare, metodologia biochimica.

Le restanti quindici unità didattiche saranno destinate alla:

E) Area applicativa, che comprende discipline comuni a tutti gli studenti e discipline a scelta degli studenti.

Le strutture didattiche determineranno, nel manifesto annuale, le unità didattiche relative agli insegnamenti, sia caratterizzanti che opzionali, che dovranno avere carattere spiccatamente pratico.

Le denominazioni di tali insegnamenti saranno scelte tra le seguenti: biochimica applicata, biochimica clinica, chimica analitica, chimica analitica strumentale, laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche, endocrinologia, endocrinologia comparata, enzimologia, immunologia, laboratorio di metodologie genetiche, laboratorio di virologia e sierologia, metodi fisici della biologia, parassitologia, virologia, nonché all'interno di altri settori scientifico-disciplinari coerenti con le finalità del diploma.

L'indirizzo seguito dallo studente è riportato nel certificato di diploma ma ciò non comporta limitazioni all'attività professionale o all'accesso ai corsi post-diploma.

9. Le unità didattiche del corso di diploma in analisi chimico biologiche potranno essere mutuate, totalmente o in parte, da quelle del corso di laurea in scienze biologiche, chimica o di altri corsi di laurea o di diploma affini.

10. Le strutture didattiche determineranno le modalità dell'esame finale di diploma.

11. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; le strutture didattiche possono meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 13 novembre 2000

Il rettore: Bo

00A14836

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 7 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario Orientale pubblicato nel supplemento ordinario n. 206 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 76;

Vista la delibera del senato accademico che nella seduta del 19 luglio 2000, unanime, con la prescritta maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ha approvato tutto quanto chiamato a deliberare sulle integrazioni e modifiche di statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione che nella seduta del 21 luglio 2000, unanime, ha espresso parere favorevole sulle integrazioni e modifiche allo statuto, nella formulazione indicata in istruttoria;

Visto il regolamento di Ateneo per l'orientamento ed il tutorato, emanato con decreto rettorale n. 1449 ed affisso all'albo dell'Istituto l'8 agosto 2000, prot. n. 12634 dell'8 agosto 2000;

Vista la nota del rettore, prof. Agrimi, del 7 agosto 2000, ns. prot. 12564 al M.U.R.S.T., con la quale si trasmette la proposta di modifica ed integrazione dello statuto;

Vista la nota del M.U.R.S.T. del 5 ottobre 2000, ns. prot. 15970 del 24 ottobre 2000, con la quale si comunica che non ci sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del vigente statuto dell'Istituto universitario Orientale, è integrato dal seguente comma:

«9-*bis.* — La sede legale dell'Istituto universitario Orientale è ubicata presso il palazzo Du Mesnil, con accesso alla via Chiatamone n. 61/62 - via Partenope n. 10 A, Napoli».

Art. 2.

L'art. 1 del vigente statuto dell'Istituto universitario Orientale, è integrato dal seguente comma:

«9-*ter.* — Il logo dell'Istituto è rappresentato dall'immagine di Matteo Ripa, sacerdote secolare e missionario, fondatore del collegio dei cinesi, da cui l'Istituto universitario Orientale ha tratto le sue origini (1). Lo sfondo della rappresentazione è caratterizzato da foglie di ulivo, il bordo reca la seguente scritta "Sigillum Instituti Orientalis Neapolitani" ed il libro che il missionario reca in mano è il vangelo, ossia la buona novella da diffondere in Cina».

Art. 3.

L'art. 34 del vigente statuto dell'Istituto universitario Orientale, è sostituito dal presente:

«Art. 34. — La facoltà programma e coordina le attività didattiche dei corsi di studio che ad essa afferiscono; provvede alla destinazione dei posti di ruolo ed alla loro copertura; sceglie e indica, per quanto di propria competenza, l'utilizzazione dei lettori di scambio e dei collaboratori linguistici; esamina le richieste dei professori e ricercatori e le pratiche relative agli studenti; determina, valuta ed approva i piani di studio ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'attività di orientamento e tutorato così come disciplinata dall'apposito regolamento; propone i piani pluriennali di sviluppo; distribuisce il carico didattico dei professori e dei ricercatori nel rispetto delle norme vigenti e della libertà di insegnamento dei singoli; predispone l'orario delle lezioni ed il calendario degli esami di profitto e di laurea. La facoltà può organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale di educazione permanente nonché attività culturali formative e di orientamento. La facoltà può proporre modifiche allo statuto. La facoltà, ove occorre, esercita i suoi compiti sentite le altre strutture didattiche e di ricerca competenti in materia. La facoltà delibera sull'uso dei fondi ad essa attribuiti».

Art. 4.

Le presenti modifiche allo statuto dell'Istituto universitario Orientale entrano in vigore, secondo la procedura dell'art. 79 del vigente statuto, il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 novembre 2000

Il rettore: AGRIMI

(1) Il logo è stato tratto da una rappresentazione stilizzata, olio su tela, realizzata da Gustavo Scognamiglio alla fine del XVIII secolo.

00A14837

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione La famiglia dei Santantoniari», in Gubbio.

Con decreto ministeriale del 14 novembre 2000 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'«Associazione La famiglia dei Santantoniari», con sede in Gubbio (Perugia), via Savelli della Porta, deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci con atto pubblico del 20 dicembre 1997, numero di repertorio 1748/264, a rogito del dott. Federico Andreani, notaio in Gubbio (Perugia).

00A14838

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Fondazione museo del Corso», in Roma

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 6 novembre 2000, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalità giuridica alla «Fondazione museo del Corso», con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto.

00A14839

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della fondazione «Centro di ricerche, studi e documentazioni Piero Sraffa», in Roma.

Con decreto 20 novembre 2000 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Centro di ricerche, studi e documentazioni Piero Sraffa», in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto.

00A14840

REGIONE TOSCANA

Concessione alla Società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a., in Roma a confezionare e vendere l'acqua minerale «Uliveto» in contenitori di PET.

Con decreto dirigenziale n. 6099 del 3 novembre 2000 alla società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a. avente:

sede legale in via Pinciana, 25 - Roma;

stabilimento di produzione in via Provinciale Vicarese, località Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pisa);

partita I.V.A. 03904691007;

codice fiscale 00117100503;

È stata concessa a partire dalla data di notifica del presente atto:

1. L'autorizzazione sanitaria in via definitiva, di cui al punto 1 lettera C), del decreto dirigenziale n. 5534 dell'11 settembre 1997, a confezionare e vendere l'acqua minerale «Uliveto» in contenitori prodotti nel proprio stabilimento a partire dalle seguenti preforme di PET:

cleartuf (ex-caripak) prodotto da Shell Italia S.p.a.;

lighter prodotto da Inca International S.p.a.;

vivypak prodotto da Enichem S.p.a.;

a) fornite dalle seguenti ditte:

Johnson controls plastics S.p.a. - zona industriale G. Brodolini - 60025 Loreto (Ancona);

Ecotechnology e Financing B.V. - succursale di Preonzo - (Chieti) 6523 Preonzo;

b) identificate con le seguenti sigle ed i seguenti numeri:

«JF», «K64», e «MPP5» per le preforme prodotte dalla società Johnson Controls Plastics;

«E» le preforme prodotte dalla Ecotechnology; 1 = cleartuf (ex caripak); 2 = inca lighter; 3 = vivypak.

2. Di confermare le prescrizioni di cui al punto 3) e 4) del decreto dirigenziale n. 5534 dell'11 settembre 1997, in relazione alle analisi di controllo quadrimestrali da eseguirsi sui contenitori.

00A14841

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651282/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035